

Il buttafuori vede la luce

Finalmente una legge (e un decreto attuativo) regola la materia dei cosiddetti "buttafuori": niente armi né spray, obbligo di iscrizione in speciali elenchi della prefettura, certificato medico e corso di formazione i biglietti da visita di questa figura professionale

■ Di Massimo Colombo


Abbiamo già trattato (*Armi e Tiro*, dicembre 2006 e maggio 2008) dell'annosa questione riguardante gli addetti alla security e, in particolare, i buttafuori. Con la legge n° 94 del 15 luglio 2009, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n° 170 del 24 luglio 2009, si è finalmente provveduto a regolamentare il settore. Ecco, infatti, quanto riportato all'articolo 3 comma 7: "...È autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti". Nello stesso comma si specifica che "l'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso delle armi, di oggetti atti a offendere e di qualunque strumento di coazione fisica".

Questa legge porta finalmente chiarezza in una tipologia di servizi che è spesso stata oggetto di problemi legali per gli operatori del settore.

Lo scorso 6 ottobre, inoltre, il ministro dell'Interno ha emesso il decreto di determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli ambiti applicativi sono i luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo; i pubblici esercizi; gli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

I GIUSTI DISTINGUO

A questo punto diventa fondamentale specificare nel dettaglio come vengono iden-



↑ Aria nuova nelle discoteche: i "buttafuori" hanno ora, finalmente, una disciplina giuridica precisa.

tificati e distinti i luoghi pubblici, quelli aperti al pubblico e i pubblici esercizi.

Luogo pubblico. Per definizione e natura è accessibile a tutti senza particolari limitazioni e può consistere in un'area, una piazza, una via. Deve intendersi, quindi, pubblico ogni luogo continuamente libero e accessibile, di diritto o di fatto, a tutti o a un numero indeterminato di persone.

Luogo aperto al pubblico. Vi si può accedere solo dopo aver espletato e superato alcune formalità. Può essere anche un luogo privato nel quale l'accesso è tuttavia consentito previa particolari condizioni (iscrizione, pagamento di biglietto di ingresso, consegna di una carta d'invito eccetera). Per esempio: il cinema, il teatro, il museo, i locali notturni, le toilette di un locale, i circoli privati, gli ospedali, eccetera.

Esercizio pubblico. La definizione è contenuta nell'articolo 86 del Tulpas, che comprende tipologie estremamente diverse.

C'è l'esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, per alloggio delle persone, per spettacolo o intrattenimento. E ancora: sale giochi e biliardi, stabilimenti balneari, rimesse veicoli.

Chi può svolgere questa attività. Nel decreto del ministro dell'Interno è specificato chiaramente che tale attività può essere svolta direttamente dai gestori, che possono provvedere a detti servizi con proprio personale oppure avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 Tulpas, ossia di istituti di vigilanza e di investigazioni per conto di privati, come riportato nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'Interno. Ossia in possesso dell'autorizzazione in base all'articolo 134 Tulpas.

Come fare per iscriversi nell'apposito registro prefettizio. Può svolgere l'attività il solo personale iscritto nell'apposito



↑ Le normali guardie giurate potranno svolgere il lavoro di "buttafuori", ma dovranno essere disarmate.

registro prefettizio, con domanda di iscrizione indirizzata al prefetto competente per territorio. Sono obbligatori alcuni requisiti: età non inferiore a 18 anni, buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto, assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche. Indispensabile non essere stati condannati (anche con sentenza non definitiva) per delitti non colposi, non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n° 401; non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n° 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n° 205. Sotto il profilo culturale, occorre almeno il diploma di scuola media inferiore e il superamento del corso di formazione di cui all'articolo 3.

Il corso di formazione, organizzato dalle Regioni, si sviluppa in un'area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio; un'area tecnica, impostata soprattutto sulla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario; un'area psicologico-sociale che "allena" la capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, la capacità di adeguata comunicazione verbale, la consapevolezza del proprio ruolo professionale, l'orientamento al servizio e la comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

LE FUNZIONI

Ma una volta iscritto all'albo prefettizio, cosa può fare realmente l'addetto? L'articolo 5 del decreto, a tal riguardo, evidenzia dettagliatamente l'impiego del personale finalizzato ai compiti di controllo che possono essere di vario tipo.

Controlli preliminari. Osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia e alle altre autorità o strutture pubbliche competenti. Adozione di ogni iniziativa utile a evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e, comunque, a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento.

Controlli all'atto dell'accesso del pubblico. Presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico. Verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso. Controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia e alle altre autorità o strutture pubbliche competenti.

Controlli all'interno del locale. Attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati. Concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coa-

zione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia e alle altre autorità o strutture pubbliche competenti, a cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Particolare attenzione viene fatta all'uso e al porto delle armi in questi contesti, nel senso che non è consentito: l'articolo 6 evidenzia il divieto dell'uso delle armi e sottolinea che "nell'espletamento delle attività previste dall'articolo 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, né oggetti atti a offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica".

Anche chi ha il titolo per portare armi da fuoco (per esempio la stragrande maggioranza delle guardie particolari giurate) non potrebbe averle in questi luoghi e

nell'assolvimento di questi specifici servizi. Da ciò emerge che non si possa portare alcun tipo di altro strumento atto a offendere, compresi i cosiddetti pepper spray. Inoltre l'articolo 7 identifica la riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo che deve essere munito di documento di identità e tenere esposto un "tesserino di riconoscimento" recante la dicitura "assistenza" in caratteri facilmente leggibili.

La revisione dell'elenco prefettizio è prevista ogni due anni. Almeno un mese prima della revisione biennale, gli iscritti dovranno depositare in prefettura la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti.

Chi svolge servizi in difformità a tali disposizioni, in base all'articolo 3 comma 13 della legge 94/09, è sanzionabile con un'ammenda da 1.500 a 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

Possiamo dedurre che la società dotata di autorizzazione in base all'articolo 134 Tulp (vigilanza o investigazioni per conto di privati)

o il gestore, che non ha il proprio personale iscritto nell'apposito registro prefettizio, incorrano nella sola sanzione amministrativa. Gli altri soggetti che svolgono tali compiti in mancanza dell'apposita autorizzazione prevista potrebbero incorrere anche nel reato di esercizio abusivo della professione. Va inoltre evidenziato che questi servizi non hanno nulla a che fare con l'attività di "portierato", disciplinato in modo differente.



↑ Oltre alle armi, banditi "gli strumenti atti a offendere e qualunque altro mezzo di coazione fisica". Quindi niente spray al capsicum e niente manette.